

**REGOLAMENTO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

ART.1 - FINALITA'

1-Il Comune di Petralia Sottana intende favorire attraverso il servizio di assistenza domiciliare la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e la deospedalizzazione.

ART.2 - PRESTAZIONI

1-L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- disbrigo delle faccende domestiche
- preparazione e fornitura dei pasti
- lavori di bucato e raccolta e riconsegna di biancheria
- acquisto di alimenti o altri generi
- espletamento di eventuali pratiche
- sostegno psicologico
- prelievi per analisi cliniche
- assistenza infermieristica
- riabilitazione psico-motoria.

2-Lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio (sub - art.9) prevede in concreto il tipo,l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare,l'utenza cui devono essere dirette,i costi unitari per i servizi resi ed i limiti minimi e massimi di erogazione dei medesimi,nonchè le professionalità necessarie a svolgere le prestazioni.

ART.3 - UTENZA

1-Il servizio è rivolto,ai sensi delle vigenti disposizioni regionali,alle donne di età non inferiore ad anni 55 ed agli uomini di età non inferiore ad anni 60 (art.10 L.R. 25/3/86 n.14).

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1-I soggetti che intendono usufruire del servizio presentano,nel termine fissato in apposito bando pubblico,la seguente documentazione:

- a)Richiesta in carta libera redatta sul modello appositamente predisposto;
- b)Dichiarazione sostitutiva unica sulle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18/5/2001,pubblicato sulla G.U. del 6/7/2001,o su quello che dovesse essere successivamente approvato dalla Regione Siciliana;
- c)Certificato relativo alle condizioni di salute rilasciato dal medico curante;
- d)Ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini della valutazione delle condizioni socio-economiche";

ART.5 – GRADUATORIA

1- Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande,a cura dell'assistente sociale del Comune , viene predisposta apposita graduatoria elaborata attribuendo alle domande i seguenti punteggi:

A) – AUTOSUFFICIENZA

PUNTI 0 – Soggetto che è in grado di deambulare normalmente e che compie autonomamente gli atti essenziali della vita

PUNTI 3 - Soggetto che è in grado di deambulare normalmente e che compie autonomamente gli atti essenziali della vita che però presenta impedimenti fisici che limitano l'espletamento delle faccende domestiche.

PUNTI 5 - Soggetto che deambula con difficoltà e compie con difficoltà gli atti essenziali della vita.

PUNTI 7 - Soggetto che deambula con difficoltà e compie con difficoltà gli atti essenziali della vita ed è in grado di uscire solo se accompagnato o soggetto che abbia un handicap psichico con una percentuale non inferiore al 45% certificato dalla Commissione invalidi civili.

PUNTI 9 - Soggetto che deambula con difficoltà solo dentro casa e che compie con difficoltà gli atti essenziali della vita e non è in grado di uscire o soggetto che abbia un handicap psichico con una percentuale non inferiore al 70% certificato dalla Commissione invalidi civili.

PUNTI 11 - Soggetto con decubito obbligato a letto o seduto o totalmente incapace di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita o soggetto che abbia un handicap psichico con una percentuale non inferiore al 90% certificato dalla Commissione invalidi civili.

B)- SUPPORTO FAMILIARE

PUNTI 0 – Soggetto che convive con familiari o assistiti da badanti in grado di aiutarlo.

PUNTI 2 - Soggetto che convive con familiari in grado di aiutarlo ma di fatto parzialmente presenti o soggetto che convive con familiari in grado di aiutarlo ma di età superiore a 70 anni.

PUNTI 4 - Soggetto che convive con familiari di età superiore a 70 anni e solo parzialmente in grado di aiutarlo o soggetto portatore di handicap o soggetto che vive da solo con supporto familiare idoneo ad aiutarlo residente nel Comune ma non convivente.

PUNTI 6 - Soggetto che vive da solo con supporto familiare parzialmente idoneo ad aiutarlo residente nel Comune ma non convivente.

PUNTI 7 - Soggetto che vive da solo con supporto familiare idoneo ad aiutarlo residente fuori Comune.

PUNTI 8 - Soggetto che vive da solo privo di supporto familiare.

n.b. : non costituiscono supporto familiare :

- i soggetti con decubito obbligato a letto o seduti;
- i soggetti temporaneamente impediti in modo assoluto e fino alla cessazione dell'impedimento.

C)– PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP IN CASA

Saranno assegnati da **1 a 4** punti(a seconda della gravità)ai soggetti nel cui nucleo familiare è presente un componente con handicap.

D) – ESITO SOPRALLUOGO

Saranno assegnati da **1 a 10** punti ai soggetti che dall'esito del sopralluogo dell'Assistente sociale risultano meritevoli di ulteriori attenzioni per le condizioni socio-ambientali o per la valutazione di un handicap psico-fisico non ancora certificato dalla Commissione Invalidi Civili.

E) – ETA'

PUNTI 0 - Da 55 a 65 anni.

PUNTI 1 - Da 66 a 75 anni.

PUNTI 2 - Da 76 a 80 anni.

PUNTI 3 - Da 81 a 85 anni.

PUNTI 4 - Da 86 a 90 anni.

PUNTI 5 - Da 91 anni in su.

MEDIA PONDERALE

Il punteggio finale scaturirà dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio totale} = \frac{(PA \times 11 + PB \times 8 + PC \times 4 + PD \times 10 + PE \times 5)}{38}$$

PA , PB , PC , PD ,PE sono i punteggi ottenuti nelle varie sezioni (autosufficienza, supporto familiare , presenza di portatori handicap, esito sopralluogo ,età).

I valori 11 , 8 , 4 , 10 , 5 sono i punteggi massimi ottenibili nelle varie sezioni e 38 è la somma degli stessi.

- 2- In caso di parità del punteggio complessivo è data priorità al soggetto che abbia un punteggio superiore nell'autosufficienza vedi punto A);in caso di ulteriore parità, la priorità è data al soggetto più anziano.
- 3- La graduatoria così formata ,munita del parere della Commissione anziani , viene trasmessa alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione.

ART 6 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

- 1- L'ammissione al servizio avviene secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili in base alla convenzione di appalto.
- 2- Nel caso in cui il soggetto ammesso al servizio trasferisce il proprio domicilio presso congiunti sempre all'interno del Comune, sarà l'Assistente Sociale Comunale a valutare l'opportunità di proseguire o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 3- Al soggetto che trasferisce temporaneamente la propria dimora fuori Comune viene sospeso il servizio. Al rientro il soggetto viene riammesso solo ove vi sia disponibilità di posti o in caso di gravi necessità riscontrate dall'Assistente sociale del Comune;
- 4- E' competenza dell'Ufficio di Servizio Sociale , in deroga , l'ammissione al servizio di soggetti collocati in posizione non utile o non compresi in graduatoria in caso di gravi sopravvenute necessità, adeguatamente motivate e relazionate dall' Assistente Sociale del Comune.

ART 7 – ACCERTAMENTI

- 1- Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti vengono disposti accertamenti , quanto meno a campione , preliminarmente da parte dell'Ufficio Comunale e quindi anche a mezzo della Guardia di Finanza, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, coadiuvati dalla Polizia Municipale;
- 2- Ove l'Ufficio lo ritenga opportuno invita il richiedente a fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione resa affidandogli il termine di gg. 10 ; ove nel termine affidato non vengano forniti i chiarimenti richiesti la domanda di ammissione al servizio viene archiviata;
- 3- Vengono altresì disposti accertamenti a cura dell'Assistente Sociale del Comune sulle condizioni socio sanitarie dei richiedenti.

ART 8 – GRATUITA' E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

- 1- Si richiamano integralmente le norme del DPRS 19/06/2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART 9 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

- 1- Il servizio viene concesso in appalto con le procedure previste dalle norme vigenti in materia di appalti di servizi;
- 2- Con l'istituzione socio-assistenziale aggiudicataria del servizio viene stipulata convenzione secondo lo schema approvato con Decreto Presidenziale 04/06/1996, pubblicato sulla GURS n° 40 parte I del 10/08/1996

ART 10 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

- 1- Il Comune esercita un ruolo di verifica e di controllo nei confronti dell'Ente concessionario del Servizio.